



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Edilizia

D.R. n. 3698-2008

Prot. n. 53445 del 10/12/2008

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n.168;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto n. 3343-2008 Prot. 47551 del 07/11/2008 con il quale è stato emanato il Regolamento per i lavori in economia, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25/09/2008 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/09/2008, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione mediante avviso pubblico di un elenco di operatori economici suddivisi per categorie omogenee, la conservazione, l'aggiornamento e la gestione dell'elenco degli operatori economici per i lavori a cura dell'Area Edilizia sotto la supervisione del Direttore Amministrativo nonché i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'iscrizione nell'elenco.

CONSIDERATA la necessità di istituire e disciplinare l'Elenco delle Imprese per l'espletamento delle procedure relative agli appalti di lavori in economia;

DECRETA

L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ELENCO DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 - Istituzione Elenco delle Imprese

Il presente decreto disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Elenco delle Imprese, per l'affidamento di lavori in economia ai sensi dell'art 125 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., classificate nell'Elenco stesso per categorie omogenee.

La procedura per l'istituzione dell'Elenco degli operatori economici per i lavori nonché la conservazione, l'aggiornamento e la gestione dell'Elenco sono affidati all'Area Edilizia sotto la supervisione del Direttore Amministrativo.

L'elenco sarà utilizzato per le procedure di affidamento di lavori in economia per importi non superiori a euro 200.000,00 e per le tipologie indicate all'art. 125 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 D.lgs. 163/2006 (iscrizione Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività attinenti alla categoria dei lavori di iscrizione);
- c) è richiesto:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Edilizia

- per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000,
 - per lavori di importo superiore a 150.000 euro il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/99 e s.m., ai lavori da assumere.
2. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000, da prodursi in originale, allegata alla domanda di iscrizione e munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
 3. Le imprese iscritte possono essere inviate in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

ART. 3 – Iscrizione nell'Elenco

Coloro i quali intendano iscriversi all'Elenco dovranno indirizzare la domanda di iscrizione all'Università degli Studi di L'Aquila. Alla domanda, in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, prodotta sulla base dei fac-simili disponibili presso l'Area Edilizia oppure sul sito internet www.univaq.it, nella sezione "Bandi e Gare d'appalto", dovranno essere allegate tutte le certificazioni o dichiarazioni comprovanti la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, l'indicazione della/e tipologia/e dei lavori (individuate secondo l'allegato A) in cui si intende iscriversi e la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

ART. 4 - Accertamento di idoneità e Formazione dell'Elenco

Apposita Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti, previsti al precedente art. 2, dell'impresa aspirante all'iscrizione, sulla base della documentazione prodotta.

Le domande di iscrizione valide sono inserite in ordine numerico progressivo adottando il criterio cronologico di ricezione delle domande (farà fede il numero di protocollo registrato dall'Ufficio Protocollo).

Le domande di iscrizione presentate fuori termine oppure in forma parziale o incompleta non saranno prese in considerazione e le Imprese saranno invitate a fornire la documentazione integrativa. La documentazione prodotta, se ritenuta completa e esaustiva, determinerà l'inserimento dell'impresa nell'elenco con l'ordine sopra stabilito in occasione del primo aggiornamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere notizie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

ART.5 - Aggiornamento e/o integrazione dell'Elenco

L'Elenco viene aggiornato con cadenza almeno annuale con l'inserimento delle imprese che abbiano presentato domanda e/o integrazione oltre il termine previsto nell'avviso pubblico con le medesime modalità e procedure previste per l'istituzione.

Le Ditte già iscritte all'elenco possono chiedere in qualsiasi momento il mutamento delle categorie di iscrizione o l'estensione a nuove tipologie. A tal fine devono documentare la richiesta con certificato della Camera di Commercio comprovante il possesso del relativo requisito.

ART.6 – Validità temporale dell'Elenco.

L'Elenco avrà una durata di 3 anni dalla data della sua istituzione formale, pertanto il presente avviso resterà visibile sul sito dell'Università per tale periodo, trascorso il quale la stazione appaltante pubblicherà un nuovo avviso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Edilizia

ART. 7 - Cancellazione e/o sospensione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei casi seguenti:
 - per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2 .
 - per una grave inadempienza contrattuale, e/o per dichiarazioni non veritiere, e/o per annotazione nella banca dati dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici circa l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e/o in caso di accertamento di gravi inadempimenti in materia di sicurezza e regolarità contributiva e fiscale.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione di disporre la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - qualora, per almeno tre volte, la ditta invitata abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia, senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto;
 - qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro prestato.
3. Si procede alla sospensione dell'iscrizione delle Imprese dall'Elenco nei seguenti casi:
 - quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - quando siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi o, comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei legali rappresentanti e dei componenti l'Organo di Amministrazione, se trattasi di altre società;
 - quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
4. Il provvedimento di cancellazione e/o sospensione dall'Elenco sarà comunicato all'Impresa interessata.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione, da presentare non prima di tre anni dalla cancellazione, delle Imprese cancellate.

ART. 8 - Obbligo di informazione da parte delle imprese

Le imprese inserite nell'Elenco sono tenute a comunicare tempestivamente, all'Ufficio dell'Area Edilizia dell'Università, tutte le eventuali variazioni inerenti la propria situazione che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco (ad es. acquisizione o aggiornamento di attestazione SOA, applicazione di pene che determinano l'impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, cambio di sede e recapiti, etc.)

La suddetta comunicazione dovrà essere corredata di una copia dei relativi atti legali ovvero di dichiarazioni sostitutive degli stessi e di dichiarazione sostitutiva riportante i dati richiesti in quella allegata alla data di iscrizione.

ART. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali raccolti dall'Università ai fini dell'istituzione e della gestione del registro Imprese saranno oggetto di trattamento, in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il motivo per il quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informativi e telematici.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi dell'Aquila.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Edilizia

ART. 10 - Discrezionalità dell'Università e gestione della rotazione

È assicurata, a cura del Responsabile dell'Area Edilizia, la gestione a rotazione dell'Elenco delle imprese per i lavori.

Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui l'oggetto della procedura richieda caratteristiche tecniche specifiche, tali da necessitare della partecipazione di determinati soggetti.

Qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità e comunque nei casi in cui sia necessario, con riferimento all'importo dei lavori, contattare più soggetti, i nominativi dell'Elenco degli operatori economici per i lavori sono integrati con quelli di altre imprese idonee non iscritte.

ART. 11 - Pubblicità

Alla presente disposizione istitutiva dell'Elenco degli operatori economici per i lavori viene data ampia pubblicità attraverso il sito internet dell'Università - www.univaq - e l'affissione all'albo dell'Università.

L'Aquila, 10/12/2008

IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)